



Prot. n. 11241

San Michele all'Adige, 23 dicembre 2020

ORDINANZA NR. 164/2020

OGGETTO: **Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare e pedonale nel comune di San Michele all'Adige, per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'attività di manutenzione degli impianti di illuminazione e del S.I.I. da parte del concessionario AIR S.p.A. ed apposizione della relativa segnaletica prevista dal D.LGS 285/92 e D.P.R. 495/92.**

IL SINDACO

Premesso che il comune di San Michele all'Adige ha stipulato con la società in house A.I.R. S.p.A. con sede a Mezzolombardo (TN) in via Milano, n.10, due contratti di servizio per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e del sistema idrico integrato, approvati rispettivamente con le seguenti delibere:

- Deliberazione consiliare n. 04 di data 28.01.2016 per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica entrato in vigore il 18.03.2016 a seguito di sottoscrizione di atto privato e con scadenza il 31 dicembre 2039;
- Deliberazione consiliare n. 26 di data 26.11.2014 per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura acque nere e bianche) in convenzione con gli altri comuni della Comunità Rotaliana-Königsberg a partire dal 01.01.2015 per la durata di anni 25.

Considerato che il Comune di San Michele all'Adige intende rendere maggiormente efficace la regolamentazione della circolazione veicolare con valenza per tutto il periodo di affidamento del servizio di manutenzione, così da poter intervenire nel modo più celere, anche in orari notturni o in giornate festive, senza dovere procrastinare l'intervento nell'attesa della emissione del provvedimento così garantendo un servizio più celere e puntuale sul territorio, essendo lo stesso di pubblica utilità.

Visto l'art. 30, comma 7, del D.P.R. 495/1992 il quale stabilisce che *"in caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata"* l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento ripristinando al termine dei lavori la preesistente disciplina della circolazione.

Visti gli artt. 6, 7, 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Visti il D.M. 10.07.2002 avente ad oggetto "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo" nonché il Decreto Interministeriale 22.01.2019 avente ad oggetto "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Valutata la necessità di facilitare e rendere più celere l'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da parte del concessionario A.I.R. S.p.A. con sede a Mezzolombardo (TN) e al contempo garantire la sicurezza della circolazione stradale e salvaguardare la pubblica incolumità.

ORDINA

per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, sulle strade comunali di proprietà del comune di San Michele all'Adige, qualora si renda necessario un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte di A.I.R. S.p.A. con sede a Mezzolombardo (TN) sugli impianti di illuminazione pubblica e del sistema idrico integrato, l'istituzione delle seguenti tipologie di limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale con le condizioni limitazioni e condizioni indicate:

1. **ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON CONTESTUALE SENSO UNICO ALTERNATO**, con le seguenti limitazioni/condizioni:
 - Secondo quanto stabilito dall'art. 110 del Regolamento del Codice della Strada qualora gli imbocchi del senso unico alternato risultino visibili l'uno dall'altro e comunque di lunghezza inferiore ai 50 mt. potrà essere posto in essere un senso unico alternato a vista mentre diversamente, il senso unico dovrà essere regolato da impianto semaforico o da movieri;
 - Dovrà sempre essere garantito il transito in sicurezza dei pedoni, prevedendo qualora siano interessati marciapiedi, passaggi ovvero attraversamenti pedonali, l'indirizzamento dei pedoni su di un percorso alternativo mediante l'apposizione di idonea segnaletica ovvero anche realizzando un passaggio pedonale delimitato e protetto esternamente all'area di cantiere che dia continuità al marciapiede o passaggio pedonale.
2. **CHIUSURA DI MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI**, con le seguenti limitazioni/condizioni:
 - Dovrà sempre essere garantito il transito in sicurezza dei pedoni, prevedendo l'indirizzamento dei pedoni su di un percorso alternativo mediante l'apposizione di idonea segnaletica ovvero anche realizzando un passaggio pedonale delimitato e protetto esternamente all'area di cantiere che dia continuità al marciapiede o passaggio pedonale.
3. **ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, con le seguenti limitazioni/condizioni:
 - Secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 4, lett. f), Codice della Strada, la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio effettivo del divieto e dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 120 del D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione del C.d.S. indicando chiaramente la data e l'orario di vigenza del divieto. Qualora si renda necessario prevedere la rimozione forzata del veicolo la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere integrata dal prescritto pannello integrativo (fig. Il 6/m All. Reg. C.d.S.);
 - Al fine di esercitare un controllo sulla regolarità della apposizione della segnaletica stradale e consentire un legittimo intervento degli organi di polizia stradale, dovrà essere data comunicazione almeno 1 giorno prima alla polizia locale "Rotaliana-Koenigsberg" specificando l'area, la data e gli orari di vigenza del divieto.
4. **TRANSITO IN DEROGA IN AREE IN CUI VIGONO LIMITAZIONI**, con le seguenti limitazioni/condizioni:
 - E' ammesso il transito in deroga da parte dei veicoli di proprietà di A.I.R. S.p.A. ovvero di ditte terze incaricate di eseguire l'intervento, munite di documentazione che comprovi il rapporto di incarico/collaborazione, nelle strade in cui sono vigenti delle limitazioni al transito: zona a traffico limitato, divieti di transito con la limitazione di cui al punto seguente;
 - Qualora l'intervento vada ad interessare una strada con limitazione di massa/portata è esclusa qualunque deroga se non specificamente rilasciata ed autorizzata.
5. **ESCLUSIONI**. Sono esclusi dall'efficacia del presente provvedimento e dovrà pertanto essere di volta in volta richiesta l'emissione di apposita ordinanza per gli interventi che:
 - a) si protraggono oltre le 24 ore per singolo intervento;
 - b) richiedano la chiusura al traffico veicolare di strade o parti di esse;
 - c) riguardino strade interne al centro abitato di proprietà di altro Ente, per le quali il provvedimento sarà necessariamente emesso previa acquisizione del parere dell'Ente proprietario come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 285/92, Codice della Strada.
6. **ULTERIORI LIMITAZIONI/CONDIZIONI**:
 - Salvo interventi emergenziali/improcrastinabili dovrà essere evitato di intervenire in aree ove siano già operativi altri cantieri stradali quando la concomitanza di questi possa creare forte disagio alla circolazione veicolare e/o pedonale;

6. **ULTERIORI LIMITAZIONI/CONDIZIONI:**

- Salvo interventi emergenziali/improcrastinabili dovrà essere evitato di intervenire in aree ove siano già operativi altri cantieri stradali quando la concomitanza di questi possa creare forte disagio alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- Salvo interventi urgenti/improcrastinabili, dovrà essere evitato di intervenire nelle aree interessate da manifestazioni, se del caso sospendendo l'intervento.

7. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ovvero innanzi al TAR Trento.

8. Che la presente sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale nonché mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura di A.I.R. S.p.A. con sede a Mezzolombardo (TN) secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 285/92, Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 495/92, dal D.M. 10.07.2002 avente ad oggetto *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo"* e dal Decreto Interministeriale 22.01.2019 avente ad oggetto *"Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"* ed andrà prontamente ripristinata la situazione viabilistica precedente a lavoro ultimato.

9. Contro i contravventori si procederà a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri



DA NOTIZIARE LA PRESENTE A:

- Comando di Polizia Locale Rotaliana-Köenigberg
- Comando Carabinieri San Michele all'Adige
- Cantiere comunale
- Comandante Vigili del Fuoco Volontari
- Comandante Vigili del Fuoco Volontari
- A.I.R. S.p.A.

MEZZOLOMBARDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
SEDE
SAN MICHELE ALL'ADIGE
FAEDO
MEZZOLOMBARDO

